

Tribunale di Bergamo

Sezione Seconda Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni Immobiliari

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.Laura De Simone	Presidente
dott. Elena Gelato	Giudice
dott. Bruno Conca	Giudice Relatore

nel procedimento n.15 /2020 promosso con ricorso ex art.161 VI co., depositato il 15.6.2020 dalla F S.P.A. , in persona del legale rappresentante p.t., assistita e difesa come da procura allegata al presente decreto, ha pronunciato il seguente

DECRETO

dato atto che con ricorso ex art.161 VI co. depositato il 15.6.2020, la società F S.P.A. con sede in , ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal giudice contestualmente presentando ulteriori istanze ex art. 161, settimo comma, 182 quinquies, terzo comma e 186 bis, quarto e quinto comma, l. fall.;

tenuto conto che la società ha allegato al ricorso, tra i vari documenti, la visura camerale, il certificato relativo alla delibera ex art.152 l.f., i bilanci relativi agli esercizi 2016,2017,2018 (omesso quello relativo all'esercizio 2019, il cui termine di deposito è prorogato *ex lege*), nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

rilevato che dalla documentazione dimessa emerge che la società ricorrente è un imprenditore commerciale fallibile (essendo – ampiamente – superate le soglie di cui all'art.1 comma II l.f.), versa in stato - quantomeno - di crisi ,nel rispetto della previsione di cui al comma I dell'art.161 l.f.;

tenuto conto che la domanda risulta sottoscritta ed deliberata ai sensi dell'art.152 l.f.;

osservato che la ricorrente non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi del medesimo comma;

rilevato che non viene riferito, né consta pendente istanza di fallimento o per la declaratoria dello stato d'insolvenza;

ritenuto, preliminarmente, che il Collegio è chiamato ad una valutazione pregiudiziale di competenza e che, sotto tale profilo,

- ai sensi del comb. disp. art. 350 CCII (già in vigore) e 27, co. I, CCII (dall'art. 350 cit.), *“per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia d'impresa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168”*;
- il dettato normativo, secondo l'indirizzo interpretativo senz'altro prevalente (cfr., recentemente, sent. Trib. Torino, 4.2.2020, “Manitalidea”, a seguito di rimessione da



parte del Tribunale di Ivrea, entro il cui circondario è la sede della società dichiarata insolvente dal Tribunale distrettuale), ha da intendersi riferito alle procedure di regolazione della crisi (dunque, quelle cui è propedeutica la domanda ex art. 161, sesto comma, l.f.) relative a imprese *aventi i requisiti per l'assoggettabilità ad amministrazione straordinaria*, posto che, diversamente, ove applicata, *verbatim*, alle sole imprese già in amministrazione straordinaria, la norma derogatoria della competenza non sarebbe mai applicabile, non potendo costituire la procedura di amministrazione straordinaria un *prinus*, tanto dal punto di vista logico che funzionale, rispetto alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza che, necessariamente, la precedono;

- dal corpo del ricorso si evince un numero di dipendenti (254 unità) tale da ampiamente integrare il requisito di cui all'art. 2 lett. A), d. lgs. 270/99, mentre non consta indicazione dell'attuale superamento o meno del requisito di cui alla lett. B), stante il mancato deposito del bilancio relativo all'esercizio 2019, avuto riguardo alla consentita proroga per il deposito dei bilanci relativi a tale esercizio (art. 106 d.l. 18/2020), né tale carenza pare surrogata da situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata al momento di presentazione della domanda;

ritenuta la necessità di acquisire compiuta integrazione della domanda relativamente a tale profilo, riservando solo all'esito ogni determinazione sulla prosecuzione avanti a sé del procedimento in epigrafe indicato, previa compiuta delibazione sulla sussistenza o meno della propria competenza;

assegna

termine alla società proponente sino al 3.7.2020 per il deposito di memoria integrativa e documentazione al fine di dedurre in punto competenza – o meno – del tribunale adito;

riserva

all'esito di detto termine ogni ulteriore determinazione in ordine alla prosecuzione del presente procedimento;

manda

alla Cancelleria per le comunicazioni alla società istante,

Bergamo, 25/06/2020

Il Presidente
dott. Laura De Simone

